

agraria, è più che confortante; giacchè è la più chiara dimostrazione non solo della diligenza con cui sono studiati i mutui prima di concederli, ma ancora della assidua vigilanza che la Direzione esercita su ciascuno di essi, onde impedire che i clienti credano possibile una fiacchezza nell'esigere che sarebbe di danno all'Istituto ed a loro stessi.

Andremo esaminando in seguito alcune parti dell'azienda, ora chiudiamo questo breve cenno colle seguenti eloquentissime cifre, le quali danno la misura della attività dell'Istituto e dei suoi risultati.

Mutui stipulati nel decennio N. 1260	
per	L. 89,185,500
Cartelle vendute N. 111,285	» 55,642,500
Arretrato di semestralità al 31 dicembre 1900	» 36,320
Fondi aggiudicati di proprietà dell'Istituto al 31 dicembre 1900.	» 4,570
Riserva	» 3,114,703

E non possiamo concludere che augurando la continuazione di simile solido progresso.

L'ELEMENTO FINANZIARIO E L'ELEMENTO ECONOMICO-PRIVATO ¹⁾

NELLA VALUTAZIONE DEL MINIMO REALE

La inaccettabilità del sistema proposto dal Governo

A noi sembra che sia opportuno far completa astrazione dalla sovrimposta e prendere per base del minimo un dato fisso, che solo può esser l'imposta. Il provvedimento dell'*inesigibilità condizionata* dovrebbe esser applicato alle proprietà gravate dall'imposta di L. 12.50.

Ma, e la sovrimposta?

Non si può, dichiarata inesigibile la quota erariale, esigere la quota *addizionale*, ma con quale criterio si provvederà al trattamento di quest'ultima?

Due sono i metodi che si possono seguire:

1) prender per base la quota erariale di L. 12.50 ed estendere il provvedimento ad una quota *addizionale* proporzionale;

2) prender per base la quota erariale di L. 12.50 ed estendere il provvedimento ad una quota *addizionale* di L. 12.50.

Spiegheremo l'uno e l'altro e vedremo quale sia da preferire; prima però di iniziare questa ricerca faremo una constatazione di carattere generale, che investe il metodo proposto dal Governo come pure gli altri due, che noi suggeriamo.

Il problema: se si debba prender per base del minimo la quota complessiva o la quota erariale, per alcune Provincie si riduce ad una questione puramente *formale*; per queste è indifferente che si adotti l'uno o l'altro criterio, il prescegliere il secondo al primo è un muta-

mento di forma, perchè essendo in esse il totale delle sovrimposte, nel rapporto di 100:100 o si prenda per *minimo* la quota complessiva di L. 25 o si prenda la quota erariale di Lire 12.50, il margine per la sovrimposta è sempre quello di L. 12.50 o giù di lì.

Sono 16 Provincie, che però vanno distinte in due gruppi a seconda che la piccola *differenza* da L. 12.50 sia in aumento o in diminuzione; risentono un piccolo beneficio 11 di esse perchè, essendo la sovrimposta in un rapporto alquanto più elevato di 100:100, il provvedimento si estenderà ad una quota *addizionale* alquanto superiore a L. 12.50.

Così, ad esempio, ad *Avellino*, essendo la sovrimposta provinciale del 59.3 per cento, e del 45.2 per cento la comunale, la quota *addizionale* sarà leggermente superiore a L. 12.50 perchè al posto di L. 6.25 di provinciale e comunale figurano rispettivamente L. 7.41 e 5.65.

A *Benevento* la quota *addizionale* sarà 13.69 perchè, essendo il rapporto della provinciale 59.4 e della comunale 50.2 per cento, al posto di L. 6.25 andranno rispettivamente L. 7.42 e 6.27.

A *Brescia* avviene lo stesso, perchè nè la sovrimposta provinciale nè la comunale sono nel rapporto 50:100, ma un po' meno la prima 36.8, e un po' più la seconda 72.1; onde la quota *addizionale* sarà superiore a 12.50 e precisamente 13.61.

Come a *Benevento* ed a *Brescia* avviene a *Cremona*: essendo la sovrimposta comunale nel rapporto di 42.2 e la provinciale nel rapporto di 66.9, la quota *proporzionale* è 13.63.

Lo stesso fenomeno avviene, in misura più sensibile, a *Campobasso*: essendo i centesimi *addizionali* 79.4 per la Provincia e 34.1 per il Comune, non può la quota *addizionale* essere 12.50 perchè quella provinciale è superiore ai 6.25 e quella comunale inferiore; ma sarà 14.18.

Milano e *Salerno* sono pressochè nello stesso livello: nella prima, la quota *addizionale* sarà 13.81, nella seconda 13.78, e ne è evidente la causa. A *Milano* la sovrimposta provinciale è quasi inferiore della metà al *limite normale*, onde la quota sarà inferiore a L. 6.25, quasi della metà; ma questa diminuzione è compensata, anzi sorpassata da un corrispondente elevamento della comunale, la quale fa sì che la quota *addizionale* si elevi alquanto su 12.50. A *Salerno* i centesimi comunali sono 40, quindi la quota *comunale* non sarebbe 6.25 ma 5; viceversa poi sono più elevati i centesimi provinciali, onde la quota provinciale supera un pochino il 12.50.

Per il maggior elevamento va annoverato *Chieti*, *Potenza*, *Novara*, per il minimo *Roma*.

A *Roma* nè i centesimi *addizionali* comunali nè quelli provinciali coincidono col limite normale, e complessivamente lo superano non tanto però da originare un sensibile elevamento: la quota *addizionale* risulterà in L. 13.17 composta da L. 4.40 della provinciale ed 8.77 della comunale. A *Chieti* sarà 14.56, a *Potenza* 14.55 a *Novara* 14.04. Per rendere più percettibile il fenomeno disponiamo le Provincie in ordine di aumento.

¹⁾ Vedi il numero precedente dell'*Economista*.